



Comune di Livorno

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

“PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO”

VOLUME 2

**“REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ”**

Redazione a cura dei competenti Uffici comunali con il coordinamento dell’Unità
Organizzativa Attività Produttive - Livorno 2008

REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

INDICE

Capo I – “Disposizioni Generali”

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 4
Art. 3 – Modalità di svolgimento attività	pag. 4
Art. 4 – Autorizzazione	pag. 5
Art. 5 – Concessione	pag. 5
Art. 6 – Regolamentazione spuntisti	pag. 5
Art. 7 – Subingresso	pag. 6
Art. 8 – Orari	pag. 6

Capo II – “Commercio su posteggio”

Art. 9 – Piano delle aree pubbliche	pag. 6
Art. 10 – Istituzione, soppressione e potenziamento Mercati e Fiere	pag. 7
Art. 11 – Trasferimento Mercati e Fiere	pag. 7
Art. 12 – Mercati e Fiere sperimentali	pag. 8
Art. 13 – Modifiche dei posteggi	pag. 8
Art. 14 – Modalità di registrazione e calcolo delle presenze	pag. 8

Capo III – “ Mercati”

Art. 15 – Modalità di assegnazione dei posteggi	pag. 9
Art. 16 – Mercati straordinari	pag. 9

Capo IV – “Fiere ordinarie e promozionali”

Art. 17 – Generalità	pag. 9
Art. 18 – Modalità di svolgimento	pag. 10

Capo V – “Posteggi fuori mercato e occasionali”

Art. 19 – Assegnazione posteggi fuori mercato	pag. 10
Art. 20 – Assegnazione posteggi occasionali	pag. 10

Capo VI – “Commercio itinerante”

Art. 21 – Modalità di svolgimento	pag. 11
Art. 22 – Zozne vietate al commercio	pag. 11

Capo VII – “Norme finali e transitorie”

Art. 23 – Variazione temporanea dei posteggi	pag. 11
Art. 24 – Concessione posteggi esistenti	pag. 12
Art. 25 – Norme di attuazione	pag. 12
Art. 26 – Sanzioni amministrative	pag. 12
Art. 27 – Abrogazione disposizioni	pag. 12

CAPO I – “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40, comma 5, della Legge 7/02/2005 n. 28, Codice del Commercio (di seguito definita legge), così come modificata dalla L.R. 5/6/2007 n. 34 e dalla Legge Regionale 12.11.2007 n. 55, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali o su aree private di cui il Comune ha la disponibilità ai sensi dell'art. 29 della legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ad integrazione delle definizioni indicate all'art. 29 della legge, ai fini del presente regolamento si deve intendere:
 - a) per *MIGLIORIA*: l'assegnazione di un posteggio vacante a favore di operatori titolari di concessione sullo stesso mercato o fiera;
 - b) per *SCAMBIO*: la possibilità per i titolari di concessione di posteggi in una fiera o mercato di scambiarsi tra loro i posteggi;
 - c) per *SPUNTA*: l'operazione con la quale, prima dell'inizio dell'orario di vendita – effettuata la verifica delle assenze e delle presenze degli operatori titolari di concessione di posteggio nella fiera o nel mercato interessato – si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi occasionalmente liberi, o non ancora assegnati, a soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in base ad apposita graduatoria;
 - d) per *SPUNTISTA*: l'operatore, non titolare di posteggio, inserito nella graduatoria di cui al punto c);
 - e) per *MERCATO*: l'area attrezzata, individuata nel Piano, destinata al commercio su aree pubbliche, sulla quale è prevista la presenza di un numero minimo di operatori pari a 4 (quattro);
 - f) per *POSTEGGIO FUORI MERCATO*: lo spazio pubblico o privato di cui il Comune abbia la disponibilità, individuato dal Piano, destinato al commercio su aree pubbliche, con la presenza di un numero di operatori inferiore a 4 (quattro);
 - g) per *POSTEGGIO OCCASIONALE*: il posteggio nel quale il commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente nelle date o in periodi indicati nel Piano;
 - h) per *POTENZIAMENTO*: l'aumento dei posteggi in un Mercato o Fiera.

Art. 3

(Modalità di svolgimento attività)

1. Ai sensi della legge il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggio dato in concessione o in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su posteggio è soggetto ad autorizzazione e contestuale concessione.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto a preventiva denuncia su attività.

Art. 4

(Autorizzazione)

1. Il rilascio ex-novo dell'autorizzazione avviene previo espletamento della procedura di bando di concorso pubblico.
2. Nel caso di frazionamento di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 112/1991 riferite a più posteggi, l'operatore dovrà specificare come intende distribuire sulle nuove autorizzazioni le presenze maturate in altri mercati con il titolo originariamente rilasciato.
3. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni di posteggio, nello stesso mercato o fiera, l'effettivo esercizio dell'attività commerciale dovrà avvenire al massimo su due posteggi.
4. L'operatore è tenuto ad esporre in modo visibile apposito cartello con indicato il proprio nominativo o ragione sociale, il numero d'iscrizione alla Camera di Commercio, gli estremi dell'autorizzazione e concessione, il numero del posteggio nonché il settore merceologico.

Art. 5

(Concessione)

1. Le concessioni hanno la validità decennale e sono rinnovate tacitamente alla scadenza.
2. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione di posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione stessa sarà collegata alla durata della disponibilità dell'area stessa da parte del Comune.
3. Per motivi di comprovato interesse pubblico, il Comune può negare il rinnovo, alla scadenza o disporre la revoca della concessione di posteggio in un mercato o fiera. In tali casi il Comune, sentite le Organizzazioni di Categoria, provvederà ad individuare un altro posteggio, nell'ambito dello stesso mercato o fiera, avente almeno la stessa superficie del precedente.
4. Qualora ricorrano le fattispecie di cui al precedente comma, in relazione a posteggi fuori mercato, il nuovo posteggio sarà individuato, sempre con una superficie almeno pari alla precedente, nell'ambito del territorio comunale.
5. Nei casi di reintestazione della concessione, resta comunque inalterato il termine originario di scadenza della concessione del posteggio

Art. 6

(Regolamentazione spuntisti)

1. Gli spuntisti che intendono partecipare ad un mercato o ad una fiera presentano preventiva specifica comunicazione per ciascun mercato o fiera.
2. L'Amministrazione provvederà, conseguentemente, a stilare apposita graduatoria compilata in base al maggior numero di presenze maturate dall'operatore su quel mercato o fiera; a parità di numero di presenze si terrà conto della data più vecchia di iscrizione nel registro delle imprese (in caso di successione ereditaria, si farà riferimento alla data di iscrizione del defunto al registro delle imprese); in caso di ulteriore parità si procederà tenendo conto della maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale di cui gli operatori risultano titolari;
3. Ciascun spuntista non può essere inserito in ogni graduatoria con più di due autorizzazioni.
4. E' confermata la validità delle graduatorie degli spuntisti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Gli spuntisti che per un intero anno solare non si presentino nel mercato saranno esclusi dalla graduatoria.

Art. 7

(Subingresso)

1. Nei vari casi di subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o mortis causa, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 74, 77, 104 e 108 della legge.
2. Il subentrante ha facoltà di continuare comunque l'attività a condizioni che:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità;
 - b) non sia in corso procedimento di revoca o sospensione del titolo autorizzatorio o abilitativo
3. La reintestazione dell'autorizzazione al proprietario dell'azienda, al termine del periodo di affidamento della gestione della stessa, è effettuata solo nel caso in cui il proprietario medesimo intenda esercitare direttamente l'attività.
4. Nel caso di cessione di una autorizzazione riferita a più posteggi, non ancora frazionata, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze maturate nei vari mercati con il titolo originario che intende eventualmente trasferire al subentrante.
5. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 13 della legge di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla data del decesso-
6. E' consentito agli eredi di chiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi o trasferire a terzi anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Nel caso di trasferimento della sola gestione gli eredi dovranno comunque acquisire i requisiti professionali nel termine di 12 mesi dalla data del decesso.

Art. 8

(Orari)

1. Gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, nei mercati, fiere, fiere promozionali, posteggi occasionali e fuori mercato, nonché in forma itinerante sono disciplinati con apposita disposizione sindacale.

CAPO II – “COMMERCIO SU POSTEGGIO”

Art. 9

(Piano delle aree pubbliche)

1. In attuazione dell'art. 40 della legge il Consiglio Comunale approva, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori, il Piano Comunale che individua le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'istituzione dei nuovi mercati può essere disposta dal Comune ove si riscontrino carenze nella struttura commerciale esistente a fronte di mutate esigenze della popolazione residente e fluttuante in una determinata area del territorio.

Art. 10

(Istituzione – soppressione e potenziamento di mercati e fiere)

1. L'istituzione di nuovi mercati e fiere è disposta con delibera di Consiglio Comunale, previo espletamento delle procedure di consultazione previste e qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 9.
2. La Giunta Comunale, con successiva deliberazione, preliminarmente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico determina:
 - a) la localizzazione ed il dimensionamento, nel rispetto di quello massimo previsto dal Piano;
 - b) l'individuazione dell'area limitrofa nella quale è vietato il commercio itinerante
 - c) la tipologia merceologica per ogni posteggio, nel rispetto del riparto tra settore alimentare e non alimentare eventualmente previsto dal Piano
 - d) le modalità di svolgimento
3. Il Comune può disporre, con delibera di Consiglio Comunale, seguendo le procedure di cui al precedente art. 9, il potenziamento di mercati o fiere qualora si riscontri un incremento della domanda, ovvero la loro soppressione o ridimensionamento quando si accertino una o più delle seguenti condizioni:
 - a) riduzione della capacità attrattiva;
 - b) mancato utilizzo di posteggi assegnati da parte dei titolari o degli spuntisti per un periodo di 12 mesi nel caso di mercati o di 2 manifestazioni consecutive nel caso di fiere;
 - c) non avvenuta assegnazione di posteggi dopo 2 (due) pubblicazioni consecutive sul B.U.R.T.
4. Nei mercati possono essere riservati spazi per produttori agricoli per la vendita al dettaglio dei loro prodotti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 in materia di tracciabilità e di rintracciabilità degli alimenti.

Art. 11

(Trasferimento Mercati e Fiere)

1. Il trasferimento di un mercato o di una fiera è disposto con atto di Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori, anche su iniziativa di una o più dei suddetti organismi nonché su richiesta di almeno 2/3 degli operatori del mercato titolari di concessione dei posteggi.
2. Il trasferimento può essere attuato qualora ricorrano esigenze di pubblica sicurezza, lavori ed opere pubbliche, tutela dell'igiene e della sanità pubblica, riorganizzazione del traffico veicolare nonché qualora vengano accertate riduzioni della capacità attrattiva dell'area commerciale interessata.
3. Qualora si renda necessario disporre il trasferimento in via provvisoria, per motivi contingibili di urgenza, il provvedimento è adottato dalla Giunta Comunale previa informazione alle categorie ed associazioni di cui al primo comma.
4. La riassegnazione dei posteggi, a seguito del trasferimento, sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 34 della legge. in caso di parità si provvederà mediante sorteggio.

Art. 12

(Mercati e Fiere sperimentali)

1. L'istituzione ed il trasferimento di mercati e fiere in via sperimentale è disposto dalla Giunta Comunale per un periodo di 1 anno prorogabile fino ad un massimo di 2.
2. Al termine della sperimentazione l'eventuale definitiva istituzione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale.
3. Nei mercati e nelle fiere sperimentali l'assegnazione dei posteggi viene effettuata temporaneamente nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 13

(Modifiche dei posteggi)

1. Qualora ricorrano comprovate esigenze di interesse pubblico, di sicurezza ed incolumità delle persone, di viabilità all'interno dell'area di mercato o di adeguamento alla normativa sanitaria, può essere disposta la modifica della superficie dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nelle aree fuori mercato, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori,.
2. Per le stesse motivazioni di cui al punto 1) può essere disposta la ricollocazione dei posteggi isolati o di posteggi all'interno di un mercato o fiera, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori. La collocazione anche temporanea, terrà conto della normativa igienico-sanitaria vigente per la specifica tipologia merceologica.
3. In presenza di esigenze oggettive, sentite le organizzazioni di cui sopra, il Comune può modificare, anche occasionalmente il giorno di svolgimento del mercato o fiera.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere limitatamente alla singola edizione.
5. Il provvedimento di cui ai commi precedenti, qualora abbiano carattere temporanea e/o occasionale sono adottati con disposizione dirigenziale.

Art. 14

(Modalità di registrazione e calcolo delle presenze)

1. L'operatore concessionario di posteggio è tenuto ad essere presente sul mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore che, nel giorno di svolgimento del mercato, non sia presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività, sarà considerato assente ed il posteggio assegnato – per quella giornata – ad altro operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti di quel mercato, scorrendo l'ordine.
3. L'operatore che abbandoni il mercato, prima dell'orario previsto come termine delle vendite, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente.
La presenza in un mercato è registrata mediante annotazione dei dati dell'operatore e dei dati identificativi del titolo abilitativo con cui lo stesso si presenta alla spunta. Gli elenchi di tali presenze saranno aggiornati mensilmente dall'ufficio comunale competente.
L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avviene nel rispetto del settore merceologico del posteggio medesimo.
Non si fa luogo ad assegnazione qualora i posteggi occasionalmente liberi siano dotati di strutture, attrezzature, arredi o quant'altro di proprietà del concessionario o qualora la eventuale struttura fissa sia di proprietà comunale.

CAPO III – “MERCATI”

Art. 15

(Modalità di assegnazione dei posteggi)

1. Oltre all'applicazione dei criteri previsti dalla legge in sede di espletamento del Bando di concorso per nuove autorizzazioni, qualora permanga una situazione di parità per l'assegnazione di un posteggio, è data preferenza ai concorrenti in possesso del minor indicatore ISEE in corso di validità al momento del Bando. In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.
2. Si procede, di norma, all'espletamento del Bando di concorso anche nel caso di trasformazione dell'attività da stagionale ad annuale, salvo il caso che l'operatore assegnatario del posteggio stagionale manifesti l'intendimento all'estensione dell'attività all'intero anno, entro il termine indicatogli dal Comune.

Art. 16

(Mercati Straordinari)

1. Lo svolgimento dei mercati straordinari, così come definiti dalla legge, può essere richiesto all'Amministrazione comunale dalle OO.SS. di categoria più rappresentative o da un numero di operatori non inferiore alla metà dei titolari di posteggio presenti in ogni mercato, almeno 60 (sessanta) giorni prima del previsto svolgimento del mercato stesso. I suddetti mercati si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario senza riassegnazione dei posteggi.
2. Nel caso di edizioni straordinarie di mercati articolati su più giorni la settimana con operatori diversi per ogni giornata, si procede alla formazione di una graduatoria mediante sorteggio, sulla base della quale verrà effettuata l'assegnazione. Nel caso di rinuncia e/o defezioni, si procederà ad ulteriore assegnazione scorrendo la graduatoria medesima.
3. Nei mercati straordinari, le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non rientrano nel computo ai fini della decadenza prevista dall'art. 108 della legge; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2 delle presenti norme.

CAPO IV – “FIERE ORDINARIE E PROMOZIONALI”

Art. 17

(Generalità)

1. Le fiere ordinarie sono gestite, di norma, dal Comune che ne determina l'organizzazione e lo svolgimento sulla base delle previsioni di legge e delle disposizioni contenute nel Piano.
2. Le fiere promozionali sono istituite con atto della Giunta Comunale e possono essere promosse o direttamente dall'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei consumatori, oppure dalle Organizzazioni di categoria medesime.

Art. 18

(Modalità di svolgimento)

1. Nel caso di fiere promozionali promosse dal Comune le istanze dovranno essere presentate con le modalità stabilite dall'atto deliberativo. La proposta di istituzione da parte delle Organizzazioni di categoria deve essere avanzata, con apposita istanza, al Comune entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento e comunque entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della manifestazione.
2. Per la redazione della relativa graduatoria si tiene conto dei criteri previsti dalla legge integrati con ulteriori criteri stabiliti con l'atto deliberativo medesimo.
3. Per la graduatoria relativa alle fiere promozionali ricorrenti, si applica il criterio del maggior numero di presenze vantate nelle precedenti edizioni ed in caso di parità la maggior anzianità del titolo abilitativi.
4. Le fiere promozionali possono essere gestite anche da soggetti terzi, quali Consorzi, Cooperative di operatori, Associazioni di categoria, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, previo affidamento della gestione con atto della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
5. In caso di affidamento della gestione a terzi, per l'assegnazione dei posteggi si farà riferimento a quanto stabilito nei relativi disciplinari di affidamento.
6. Alle fiere promozionali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai mercati di cui all'art. 13 delle presenti norme.

CAPO V – “POSTEGGI FUORI MERCATO E OCCASIONALI”

Art. 19

(Assegnazione posteggi fuori mercato)

1. I posteggi fuori mercato, vacanti o di nuova istituzione, sono assegnati in concessione decennale sulla base di apposito Bando di concorso.
2. La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
 - maggior anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - Indicatore ISEE
3. Per l'organizzazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente non occupati, si applicano le disposizioni relative alla gestione degli spuntisti.

Art. 20

(Assegnazione posteggi occasionali)

1. L'assegnazione dei posteggi occasionali avviene, di norma, previa presentazione di apposita istanza degli operatori di concessione di suolo pubblico.
2. Per i posteggi riferiti ai periodi di Pasqua, Natale ed eventi sportivi all'interno dello Stadio Comunale, si redigerà apposita graduatoria tra i soggetti che hanno presentato istanza, seguendo i criteri di cui al precedente art. 19.

CAPO VI – “COMMERCIO ITINERANTE”

Art. 21

(Modalità di svolgimento)

1. Il Commercio itinerante, soggetto a preventiva dichiarazione di inizio attività, è consentito su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di cui al successivo art. 22, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
2. Il commercio in forma itinerante può essere svolto anche con l'ausilio di veicoli a ciò destinati, a condizione che il loro utilizzo sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; in ogni caso è vietata l'esposizione della merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. Nell'esercizio del commercio itinerante è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle.
4. Nell'esercizio del commercio itinerante non è consentita la sosta su area pubblica; è comunque consentito all'operatore itinerante di fermarsi a domanda del cliente per il tempo necessario per concludere la transazione commerciale richiesta.

Art. 22

(Zone vietate al commercio)

1. Il commercio in forma itinerante è vietato:
 - a) nelle corsie preferenziali;
 - b) nelle aree pedonali;
 - c) nei parcheggi a pagamento e a disco orario;
 - d) nei parcheggi adibiti a sosta dei mercati organizzati;
 - e) nelle strade di tipo A, B, C e D di cui all'art. 2 del Codice della Strada;
 - f) negli spazi verdi aperti, nei parchi, nei giardini, nelle aiuole;
 - g) in corrispondenza di incroci e là dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;
 - h) nelle parti sopraelevate delle piazze non accessibili ai veicoli;
 - i) nelle zone a traffico limitato;
 - j) in piazza Dante, nel viale Carducci, all'interno del pentagono del Buontalenti, in piazza Cavour, in piazza Attias, nel Viale Italia, nel Viale di Antignano, in piazza del Santuario e nelle aree adiacenti quelle ove si svolge un mercato o una fiera.
2. In aggiunta alle zone indicate al comma primo, il commercio in forma itinerante potrà essere vietato in altre aree, con specifico provvedimento sindacale, qualora vengano ravvisate condizioni di incompatibilità dell'esercizio del commercio rispetto ad esigenze di pubblico interesse, di sicurezza, nonché di riqualificazione dell'area interessata.

CAPO VII – “NORME FINALI E TRANSITORIE”

Art. 23

(Variazioni temporanee dei posteggi)

1. Qualora sussistano motivi di interesse pubblico, con disposizione dirigenziale, sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, potranno essere apportate variazioni temporanee al dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione senza che ciò comporti la necessità di una preventiva modifica del Piano.

Art. 24

(Concessione posteggi esistenti)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni di suolo pubblico verranno rilasciate agli operatori che risultino titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, nelle quali sia già indicato il posteggio nel quale viene svolta l'attività.
2. Dal momento del rilascio della concessione di cui al comma 1) si intende abrogato il riferimento alla superficie del posteggio contenuto nelle autorizzazioni già rilasciate.

Art. 25

(Norme di attuazione)

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procederà alla individuazione della localizzazione dei mercati e dei posteggi dei quali il Piano prevede il trasferimento.

Art. 26

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 104 della legge, per ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicherà la sanzione amministrativa da € 25 a € 500.

Art. 27

(Abrogazione disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.